

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: ***Presa d'atto dell'accordo conciliativo di cui al procedimento di Mediazione n. 0245-2025, formalizzato e sottoscritto il 31 luglio 2025 con***
..... .

La Struttura Burocratico Legale - U.O.S. "Settore Giurisdizionale" proponente:

sull'argomento in oggetto, il Direttore della Struttura Burocratico Legale, Avv. Alfredo Perricci, sulla base della relazione effettuata dal Dirigente Responsabile Avvocato Gabriele Garzia, ed a seguito dell'istruttoria effettuata dal Rag. Antonio Marchello, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona e propone quanto appresso.

PREMESSO che:

- con pec acquisita al prot. gen. n. 36197 il 16.04.2024,, per mezzo dello, ha avanzato formale richiesta di risarcimento danni conseguenti a prestazioni sanitarie ricevute presso il P.O. "Perrino" di Brindisi il
- la medesima istante, in data 15.01.2025, ha avviato un procedimento di mediazione, acquisito al prot. gen. n. 5124/2025 e iscritto al n. 0245-2025 presso l'Organismo di Mediazione ADR Intesa s.r.l. sede di Brindisi.

VISTA la seguente documentazione prodotta all'esito di trattative ed acquisita agli atti del fascicolo:

- ✓ verbale del Comitato Valutazione Sinistri del 24.07.2025;
- ✓ verbale conclusivo dell'affare di mediazione n. 0245-2025 in uno con l'Allegato Accordo di Conciliazione, sottoscritto da tutte le parti in causa, acquisito al prot. gen. n. 90309 del 2.09.2025.

RITENUTO:

- di dover dare esecuzione all'accordo conciliativo raggiunto nell'ambito del procedimento di Mediazione *de quo*, conformemente a quanto convenuto tra le parti in causa;
- di dover procedere al pagamento della somma complessiva di in favore della, somma da intendersi onnicomprensiva di ogni voce di danno lamentato, spese legali, oneri di mediazione e consulenza.

RILEVATO che, giusta delega all'incasso contenuta all'art. 8 del suddetto accordo, il pagamento dovrà essere effettuato in favore mediante bonifico bancario su conto corrente allo stesso intestato.

RICHIAMATO l'art 1, co 1.1. bis della L. 20/94 (introdotto ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ed applicabile agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, giusta previsione di cui all'art. 41, comma 3-bis del citato D.Lgs 149/22) ai sensi del quale «*In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave,*

consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.».

RICHIAMATE, altresì, le istruzioni impartite dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, con note del 08.05.2013 e del 28.12.2017, per garantire un tempestivo inoltro delle denunce di danno erariale ai sensi dell'art. 53, 3° co., del T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 12.07.1934 n. 1214) e dell'art. 1, co. 3, della L. 20/94.

RILEVATO che:

- il sinistro ricade nel periodo di efficacia della c.d. Legge "Gelli" (L. 24/2017) poiché il fatto storico si è verificato nell'anno 2022 e dunque in un tempo successivo al 1° aprile 2017, data di entrata in vigore della legge stessa;
- il Loss Adjuster aziendale, con mail del 22.09.2025, acquisita al protocollo aziendale n. 97414/2025, in merito ai possibili elementi che contribuiscono a delineare la condotta dei sanitari intervenuti nella vicenda clinica come gravemente colpose, ha espresso il seguente parere: *"come verbalizzato in occasione della seduta del CVS del 24 Luglio scorso, non sono emersi profili di colpa grava a carico dei sanitari coinvolti"*.

RITENUTO, sussistendovi un obbligo di legge, di dover comunque procedere alla segnalazione ex art. 53, 3° co., del T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 12.07.1934 n. 1214) e art. 1, co. 3, della L. 20/94.

DATO ATTO che il presente provvedimento determina scritture contabili.

TANTO PREMESSO si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Istruttore (Rag. Antonio Marchello)

Il Dirigente Responsabile
U.O.S. "Settore Giurisdizionale" (Avv. Gabriele Garzia)

Il Direttore della Struttura
Burocratico Legale (Avv. Alfredo Perricci)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli.

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore della Struttura Burocratico Legale Avv. Alfredo Perricci.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

- 1. DI PRENDERE ATTO** dell'Accordo Conciliativo, acquisito al protocollo generale n. 90309 del 2.09.2025, raggiunto nell'ambito del procedimento di mediazione iscritto al n. 0245-2025 presso l'Organismo di Mediazione ADR Intesa S.r.l. – sede di Brindisi, formalizzato e sottoscritto da tutte le parti coinvolte, con il quale, all'esito delle trattative condotte, è stata definita bonariamente la controversia intercorrente tra l'ASL Brindisi e la, secondo le modalità pattizie ivi convenute.
- 2. DI LIQUIDARE** la somma complessiva, a saldo e stralcio di ogni pretesa riveniente dal sinistro di cui alle premesse, comprensiva di qualunque voce di danno lamentato dalla danneggiata, contributo spese legali, oneri di mediazione e di consulenza, in favore della
- 3. DI DARE ATTO** che, giusta delega all'incasso contenuta all'art. 8 del suddetto accordo conciliativo, il pagamento dovrà essere effettuato in favore
- 4. DI DARE MANDATO** al Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie al fine di provvedere **al relativo pagamento** in favore, mediante bonifico bancario su conto corrente allo stesso intestato.
- 5. DI ATTRIBUIRE** la spesa complessiva al conto patrimoniale n. 230.120.0000.5 "Fondo rischi per cause civili ed onorari";
- 6. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie per i consequenziali adempimenti di competenza;
- 7. DI PROCEDERE** alla segnalazione ex art. 53, 3° co., del T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 12.07.1934 n. 1214) e art. 1, co. 3, della L. 20/94.

Il Direttore Amministrativo

(Avv. Loredana Carulli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario

(Dott. Vincenzo Gigantelli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale

(Dott. Maurizio De Nuccio)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.